



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Lucca

Gli effetti della presentazione della domanda di concordato, contratti pendenti nel concordato e le autorizzazioni al pagamento dei crediti pregressi

Dott. Roberto Tosa

16 febbraio 2023



Gli effetti della presentazione della domanda di concordato

Codice della crisi

- Il nuovo Codice della crisi dell'impresa e dell'insolvenza si pone solo parzialmente in continuità con la normativa attualmente vigente (per esempio, il divieto di acquisizione di diritti di prelazione da parte dei creditori e l'inefficacia di ipoteche giudiziali di cui all'art. 168, comma 3, l. fall. trovano corrispondenza nell'art. 46, comma 5, D.lgs. n. 14/2019; l'art. 169 l. fall. trova conferma nell'art. 96 D.Lgs. n. 14/2019).
- Invero, con il predetto intervento normativo, il legislatore ha introdotto una novità di un certo rilievo, **vale a dire l'eliminazione della produzione automatica degli effetti protettivi** della domanda di concordato, ora rimessi all'espressa richiesta del debitore che deve essere formulata nel ricorso ai sensi dell'art. 54, comma 2, D.lgs. n. 14/2019.
- Inoltre, gli effetti protettivi - vale a dire il divieto per i creditori di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore ricorrente - **si producono fin dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ma la stabilità degli stessi è condizionata al vaglio del giudice** e, dunque, all'esito del procedimento ex artt. 54, comma 5, e 55 CCI



Gli effetti della presentazione della domanda di concordato

Codice della crisi	Legge fallimentare
<p><i>Art. 46 effetti della domanda di accesso al concordato preventivo</i></p>	<p><i>Art. 161 comma 7 domanda di concordato</i></p>
<p>1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto di apertura di cui all'articolo 47, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.</p> <p>2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.</p> <p>3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato.</p> <p>4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.</p> <p>5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.</p>	<p>Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111</p>



Codice della crisi

Art. 94 *effetti delle presentazione della domanda di concordato*

1. **Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione**, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.
2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di **partecipazioni societarie di controllo**, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.
3. L'autorizzazione può essere concessa prima dell'omologazione, **sentito il commissario giudiziale**, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.
4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.
5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.
6. **Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.**

Legge fallimentare

Art. 167 *amministrazione dei beni durante la procedura*

Durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fidejussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni **e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma.



Codice della crisi	Legge fallimentare
<p>Art. 96 <i>Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo</i></p>	<p>Art. 169 <i>Norme applicabili</i></p>
<p>1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.</p> <p>Art. 145: <i>formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziali (ex 45 l.f.)</i> Art. 153: <i>diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo (ex 54 l.f.)</i> Art. 154: <i>crediti pecuniari (ex 55 l.f.)</i> Art. 155: <i>compensazioni (ex 56 l.f.)</i> Art. 156: <i>crediti infruttiferi (ex 57 l.f.)</i> Art. 157: <i>obbligazioni ed altri titoli di debito (ex 58 l.f.)</i> Art. 158: <i>crediti non pecuniari (ex 59 l.f.) (→ new rivalutazione crediti lavoro)</i> Art. 159: <i>rendita perpetua e rendita vitalizia (ex 60 l.f.)</i> Art. 160: <i>creditori di più coobbligati solidali (ex 61 l.f.)</i> Art. 161: <i>creditori di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto (ex 62 l.f.)</i> Art. 162: <i>coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia (ex 63 l.f.)</i></p>	<p>Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63.</p> <p>Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo.</p>



Gli effetti della presentazione della domanda di concordato *segue*

Codice della crisi	Legge fallimentare
Art. 98 <i>Predeuzione nel concordato preventivo</i>	NORMA MANCANTE
<p>1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.</p> <p>VEDI ART. 46 COMMA 4 CCI</p>	



I contratti pendenti

Codice della crisi	Legge fallimentare
<p><i>Art. 94-bis Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale</i></p>	<p><i>Art. 186-bis comma 3 prima parte concordato con continuità aziendale</i></p>
<p>1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.</p> <p>2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. <u>Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa</u>, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.</p>	<p>...</p> <p>Fermo quanto previsto nell'articolo 169-bis, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, <u>non</u> si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.</p>



Codice della crisi

I contratti pendenti

- La disciplina dei contratti pendenti nel concordato preventivo aveva la sua *sede* nell'art. 169 *bis* L. fall. che si riferiva ai *contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti* alla data di presentazione del ricorso .
- La norma è stata ripresa dall'art. 97 CCII con molte modifiche e miglioramenti, alcuni dei quali introdotti dal decreto correttivo del codice (D.Lgs. n. 147/2020).
- È stato in particolare precisato che per contratti pendenti si intendono *i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo*
- la regola generale, soltanto implicitamente enunciata dall'art. 169 *bis*, era che i contratti pendenti al momento dell'apertura della procedura di concordato preventivo proseguivano, salva la facoltà del debitore di sciogliersi previa autorizzazione del tribunale.
- Il legislatore aveva quindi voluto chiarire che la fondamentale caratteristica della mancata esecuzione o della non compiuta esecuzione delle prestazioni, che deve essere bilaterale perché altrimenti saremmo di fronte ad un credito o ad un debito dell'imprenditore concordatario, doveva riguardare le prestazioni principali.
- Nella vigenza del testo originario dell'art. 169 *bis* prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/2015, la giurisprudenza si era espressa in maniera non uniforme sulla necessità che fosse instaurato il contraddittorio con il terzo contraente prima dell'emanazione del provvedimento autorizzativo del tribunale.
- Il codice della crisi, oltre a confermare la regola della prosecuzione del contratto, ha precisato opportunamente che il debitore unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione a controparte.
- Con l'art. 97 CCII, il legislatore ha precisato che la sospensione o lo scioglimento può essere autorizzato quando la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né con la sua esecuzione. Infine, sempre a differenza dell'art. 169 *bis*, si è indicato che, mentre la sospensione può essere disposta contestualmente o successivamente alla domanda di accesso al concordato, e quindi anche nel caso di domanda con riserva, lo scioglimento comporta il deposito del piano e della proposta



I contratti pendenti

Codice della crisi	Legge fallimentare
<p>Art. 97 contratti pendenti</p>	<p>Art. 169-bis contratti pendenti</p>
<p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato.</p> <p>Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.</p> <p>2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta. <i>Vedi comma 7</i></p> <p>3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario. <i>Vedi comma 9</i></p> <p>4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.</p>	<p>Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.</p> <p>In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161.</p> <p>Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.</p> <p>Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato nonché ai contratti di cui agli articoli 72, ottavo comma, 72-ter e 80 primo comma.</p>



I contratti pendenti

Codice della crisi

Art. 97 *contratti pendenti [segue_1]*

5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno **effetto** dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

7. La sospensione richiesta **prima del deposito** della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta. [= L.F.]

9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento. [= L.F.]

Legge fallimentare

Art. 169-bis *contratti pendenti*



I contratti pendenti

Codice della crisi

Legge fallimentare

Art. 97 contratti pendenti [segue_2]

Art. 169-bis contratti pendenti

10. **In caso di mancato accordo** sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.

11. **L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore** al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.

12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura.

Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale.

La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura.

Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene.

Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.



Art. 97 contratti pendenti [segue_2.1]

ART. 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

139. Ai fini di cui al comma 138, il concedente procede alla vendita o ricollocazione del bene sulla base dei valori **risultanti da pubbliche rilevazioni** di mercato elaborate da soggetti specializzati. Quando non e' possibile far riferimento ai predetti valori, procede alla vendita sulla base di una stima effettuata da un **perito scelto dalle parti** di comune accordo nei venti giorni successivi alla risoluzione del contratto o, in caso di mancato accordo nel predetto termine, da un perito **indipendente scelto dal concedente** in una rosa di **almeno tre operatori esperti**, previamente comunicati all'utilizzatore, che puo' esprimere la sua preferenza vincolante ai fini della nomina entro dieci giorni dal ricevimento della predetta comunicazione. **Il perito e' indipendente quando non e' legato al concedente** da rapporti di natura personale o di lavoro tali da compromettere l'indipendenza di giudizio. Nella procedura di vendita o ricollocazione il concedente si attiene a criteri di **celerita', trasparenza e pubblicita' adottando modalita'** tali da consentire l'individuazione del migliore offerente possibile, con obbligo di informazione dell'utilizzatore.



I contratti pendenti

Codice della crisi	Legge fallimentare
<p>Art. 97 <i>contratti pendenti [segue_3]</i></p>	<p>Art. 169-bis <i>contratti pendenti</i></p>
<p>13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.</p> <p>14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.</p>	



I contratti pendenti

Codice della crisi

Art. 95 *Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni*

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, **se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento.**

Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, **purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto.** Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano **anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.**

Legge fallimentare

Art. 186-bis *comma 3, 4, 5, 6 concordato con continuità aziendale*

Fermo quanto previsto nell'articolo 169-*bis*, i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti pubblici se il professionista designato dal debitore di cui all'articolo 67 **ha attestato la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.**

Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa è stata ammessa a concordato che non prevede la continuità aziendale se il predetto professionista attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.



I contratti pendenti

Codice della crisi	Legge fallimentare
Art. 95 <i>Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni</i>	Art. 186-bis comma 3, 4, 5, 6 <i>concordato con continuità aziendale</i>
<p>3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici <u>deve essere autorizzata dal tribunale</u> e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>	<p>Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 161, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.</p>
<p>4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente <u>che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.</u></p>	<p>L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:</p>
<p>5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.</p>	<p>a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), <u>che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;</u> b) <i>abrogato.</i> Fermo quanto previsto dal comma precedente, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.</p>



AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CREDITI PREGRESSI

Codice della crisi	Legge fallimentare
<p>Art. 100 <i>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</i></p>	<p>Art. 182 quinquies commi 5, 6, 7 <i>Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p>
<p>1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p>	<p>...</p> <p>Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.</p> <p>Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto</p>



AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO CREDITI PREGRESSI

Codice della crisi	Legge fallimentare
<p>Art. 100 <i>Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi</i></p>	<p>Art. 182 quinquies commi 5, 6, 7 <i>Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti</i></p>
<p>2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p> <p>Tribunale di Catania – Provvedimento 3/11/2022</p>	<p>Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.</p> <p>Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.</p>



Argomento	Provvedimento	Riassunto del caso
Divieto di azioni esecutive – sospensione della procedura esecutiva pendente	Cass., Sez. V, 17/12/2021, n. 31013	Ai sensi dell'art. 168 l. fall., nel caso di iniziative già intraprese prima della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda concordataria, ivi compresi gli atti della riscossione, la successiva apertura della procedura di concordato ne comporta non già la nullità, ma l'improseguibilità in ragione dello stato di quiescenza che si determina per effetto della proposizione della domanda
Divieto di azioni esecutive - sospensione della procedura esecutiva pendente	Trib. Roma, 24/07/2020	Posto che l'art. 168, comma 1, L. Fall. vieta di avviare azioni esecutive e cautelari nei confronti del debitore che ha presentato domanda di concordato preventivo e afferma che quelle già avviate non possono essere proseguite. Il divieto riguarda l'intero patrimonio del debitore, inteso quale totalità di beni e crediti che si trovano nella sua disponibilità e che sono funzionali all'attività aziendale conseguentemente, la proposizione di una domanda di concordato preventivo determina la sospensione e non già l'estinzione della procedura cautelare.